

# STUDIO DE CHECCHI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

Campodarsego, 23 dicembre 2016

**AI CLIENTI DELLO STUDIO  
LORO INDIRIZZI**

**Prot. G 14 / 2016**

**OGGETTO: Le altre novità del "collegato alla Finanziaria 2017" dopo la conversione in Legge**

Recentemente sul Supplemento ordinario n. 53/L alla G.U. 2.12.2016, n. 282 è stata pubblicata la Legge 1.12.2016, n. 225, di conversione del DL n. 193/2016, contenente "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili", c.d. "Collegato alla Finanziaria 2017". Nella precedente circolare (G 13 / 2016) è stata trattata la "rottamazione" dei ruoli affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016; in questo contributo si analizzano le altre novità del decreto in esame, **in vigore dal 3.12.2016**.

## **INTRODUZIONE SPESOMETRO "TRIMESTRALE" – Art. 4, comma 1**

È confermata la modifica dell'art. 21, DL n. 78/2010, che prevede a decorrere **dal 2017 l'invio trimestrale dei dati delle fatture emesse / acquisti / bollette doganali / note di variazione**.

L'invio (telematico) va effettuato **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo** ad ogni trimestre (così, ad esempio, l'invio dei dati del primo trimestre va effettuato entro il 31.5). In sede di conversione è stato previsto che:

- l'invio relativo al **secondo trimestre** va effettuato **entro il 16.9**;
- l'invio relativo al **primo semestre 2017** va effettuato **entro il 25.7.2017**.

L'invio, **in forma analitica**, riguarda i seguenti elementi:

- dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- data e numero della fattura;
- base imponibile / aliquota applicata / imposta;
- tipologia dell'operazione.

**N.B.** In sede di conversione è stato introdotto l'esonero dall'adempimento in esame a favore dei **agricoltori in regime di esonero** di cui all'art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 "**situati nelle zone montane**" ex art. 9, DPR n. 601/73.

Relativamente alle operazioni in esame gli obblighi di conservazione digitale di cui al DM 17.6.2014, "*si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi*" tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate.

## **SANZIONI**

In sede di conversione è stato **rivisto il regime sanzionatorio**. Ora in caso di **omesso / errato invio** dei dati delle fatture è prevista l'applicazione della **sanzione di € 2 per fattura**, con un massimo di € 1.000 per trimestre. La sanzione è **ridotta a € 1**, entro il limite massimo di € 500, se l'invio / invio corretto è effettuato **entro 15 giorni dalla scadenza**. Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 472/97.

## **INVIO TRIMESTRALE LIQUIDAZIONI IVA – Art. 4, comma 2**

È confermata l'introduzione del **nuovo art. 21-bis**, DL n. 78/2010, che prevede a decorrere **dal 2017, l'invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA** (mensili / trimestrali).

L'invio (telematico) va effettuato **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo** ad ogni trimestre.

# STUDIO DE CHECCHI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

La comunicazione va inviata anche per le liquidazioni periodiche **con saldo a credito**.

Sono **esonerati** dall'adempimento in esame i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi / forfetari).

In presenza di più attività gestite con **contabilità separate** va inviata un'unica comunicazione riepilogativa. Le modalità e i dati da inviare saranno definiti dall'Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.

L'Agenzia delle Entrate informerà il contribuente della (in)coerenza tra quanto desumibile dai dati relativi allo spesometro trimestrale e le liquidazioni inviate, nonché dei relativi versamenti.

## SANZIONI

In sede di conversione è stato **rivisto il regime sanzionatorio**. Ora, **l'omessa / errata comunicazione** in esame è punita con la **sanzione da € 500 a € 2.000**. La sanzione è **ridotta a € 250 / 1.000** se l'invio / invio corretto è effettuato **entro 15 giorni dalla scadenza**.

## ADEMPIMENTI SOPPRESSI

A decorrere **dal 2017** sono **soppressi**:

- la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione / noleggio;
- i modd. Intra degli acquisti e delle prestazioni di servizi ricevute;

Inoltre **già a partire** dalle comunicazioni relative al periodo d'imposta **in corso al 31.12.2016** è altresì **soppressa la comunicazione "black list"** (nel 2017 quindi non dovrà essere inviata la comunicazione "black list" 2016).

## TERMINI DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

Con la modifica dell'art. 8, comma 1, DPR n. 322/98 è confermato che:

- la **dichiarazione IVA relativa al 2016** va presentata **entro il 28.2.2017**;
- la dichiarazione IVA relativa al 2017 e anni successivi va presentata entro il 30.4.

## CREDITO D'IMPOSTA ADEGUAMENTO TECNOLOGICO

È confermata la previsione contenuta nel **nuovo art. 21-ter**, DL n. 78/2010 che prevede, l'attribuzione di un **credito d'imposta** ("*una sola volta*") finalizzato all'adeguamento tecnologico collegato al rispetto dell'obbligo dell'invio della liquidazione Iva trimestrale e dello spesometro trimestrale.

Il credito d'imposta **pari a € 100** spetta ai soggetti in attività nel 2017 che, **nell'anno precedente a quello di sostenimento del costo** per l'adeguamento tecnologico, hanno realizzato un **volume d'affari pari o inferiore a € 50.000**.

Il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e IRAP;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall'1.1.2018;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale è concluso l'utilizzo.

Ai contribuenti che optano per la **memorizzazione elettronica** e la **trasmissione telematica** all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015 è attribuito un **ulteriore credito d'imposta pari a € 50**.

In sede di conversione è stato previsto che le agevolazioni in esame sono concesse nei limiti degli aiuti UE "de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

## INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI AUTOMATICI – Art. 4, comma 6

È confermato il **differimento all'1.4.2017** dell'obbligo della memorizzazione elettronica e dell'invio telematico dei corrispettivi delle cessioni di beni / prestazioni di servizi tramite **distributori automatici**.

L'Agenzia delle Entrate potrà stabilire **termini differiti**, rispetto all'1.4.2017, "*in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici*".

È confermata altresì la **validità fino al 31.12.2017** dell'opzione per l'invio telematico dei corrispettivi esercitata dalle imprese della grande distribuzione (GDO) entro il 31.12.2016.

# STUDIO DE CHECCHI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

## **CESSIONI A TURISTI EXTRA-UE – Art. 4-bis**

In sede di conversione è stato previsto che **dall'1.1.2018**, le fatture relative alle cessioni di beni (di importo complessivo, comprensivo di IVA superiore a € 154,94) a turisti domiciliati / residenti in Stati extraUE destinati all'uso personale / familiare, da trasportare nei bagagli personali al di fuori dell'UE di cui all'art. 38-  
quater, DPR n. 633/72, vanno **emesse in modalità elettronica**. È demandata all'Agenzia delle Dogane / Entrate l'individuazione di **modalità e contenuti semplificati** di fatturazione.

È stata soppressa la disposizione di cui all'art. 1, comma 368, Finanziaria 2016, che prevede(va) il rimborso dell'IVA ai suddetti soggetti da parte degli intermediari iscritti all'Albo ex art. 114-septies, D.Lgs. n. 385/93.

## **DICHIARAZIONE INTEGRATIVA – Art. 5, commi 1 e 2**

### **DICHIARAZIONE REDDITI / IRAP / MOD. 770**

È confermata, per effetto della modifica dell'art. 2, commi 8 e 8-bis, DPR n. 322/98, la revisione della disciplina relativa alla presentazione della dichiarazione integrativa, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e la possibilità di ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97.

In particolare il **nuovo comma 8** prevede la possibilità di integrare la dichiarazione dei redditi, il mod. IRAP e il mod. 770 **entro il termine previsto per l'accertamento** ex art. 43, DPR n. 600/73 (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria) per **correggere errori / omissioni sia "a favore" che "a sfavore" del contribuente**, ossia errori / omissioni che abbiano comportato l'indicazione di un maggior / minor imponibile o, comunque, un maggior / minor debito d'imposta o un maggior / minor credito. Di fatto viene **eliminato il disallineamento** esistente tra il termine di presentazione della dichiarazione integrativa "a favore" (termine previsto per la dichiarazione del periodo d'imposta successivo) e quello della dichiarazione integrativa "a sfavore" (termine previsto per l'accertamento).

### **Credito risultante dalla dichiarazione integrativa "a favore"**

Il **credito** derivante dal minor debito / maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa "a favore", come disposto dal **nuovo comma 8-bis**, **può essere utilizzato in compensazione**.

Qualora la dichiarazione integrativa "a favore" sia presentata **oltre il termine per la dichiarazione successiva**, è previsto un **limite all'utilizzo del credito**. Lo stesso, infatti, può essere utilizzato **in compensazione dei debiti maturati a decorrere dal periodo d'imposta successivo** a quello di presentazione della stessa. In sede di conversione è stato previsto che tale ultima limitazione non opera in caso di **correzione di errori contabili di competenza**.

**N.B.** In presenza di tale ipotesi, il credito va indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa. In sede di conversione è stata eliminata la necessità di indicare anche l'importo utilizzato in compensazione.

In sede di conversione, è stato precisato che resta ferma **la possibilità per il contribuente di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori**, di fatto o di diritto, che hanno inciso sull'obbligazione tributaria con conseguente indicazione di un maggior imponibile / debito d'imposta o di un minor credito.

## **DICHIARAZIONE IVA**

Ai fini IVA la presentazione della dichiarazione integrativa e l'utilizzo in compensazione del credito dalla stessa risultante sono disciplinati dal **nuovo comma 6-bis** dell'art. 8, DPR n. 322/98.

In particolare, analogamente a quanto disposto ai fini delle imposte dirette / IRAP, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e la possibilità di ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, è consentito integrare la dichiarazione IVA **entro il termine previsto per l'accertamento** ex art. 57, DPR n. 633/72 (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria) **per correggere errori / omissioni sia "a favore" che "a sfavore" del contribuente**, ossia errori / omissioni che abbiano comportato l'indicazione di un maggior / minor imponibile o, comunque, un maggior / minor debito d'imposta o un maggior / minor credito IVA.

# STUDIO DE CHECCHI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

## Credito risultante dalla dichiarazione integrativa "a favore"

Il **credito** derivante dal minor debito / maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa "a favore" può essere:

- **portato in detrazione** in sede di liquidazione periodica / dichiarazione annuale;
- **utilizzato in compensazione**;
- **chiesto a rimborso**, al sussistere, per l'anno per il quale è presentata la dichiarazione integrativa, dei requisiti previsti dagli artt. 30 e 34, comma 9, DPR n. 633/72;

a condizione che la **dichiarazione integrativa sia presentata entro il termine della dichiarazione relativa all'anno successivo**.

In sede di conversione, è stato previsto che, qualora la **dichiarazione integrativa sia presentata oltre il termine della dichiarazione relativa all'anno successivo**, il credito derivante dal minor debito / maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa "a favore" può essere:

- **utilizzato in compensazione** dei debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di presentazione della stessa;
- **chiesto a rimborso**, al sussistere, per l'anno per il quale è presentata la dichiarazione integrativa, dei requisiti previsti dai citati artt. 30 e 34, comma 9.

Con l'aggiunta, in sede di conversione, del **nuovo comma 6-quinquies** è previsto che resta ferma la **possibilità da parte del contribuente di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori**, di fatto o di diritto, che hanno inciso sull'obbligazione tributaria con conseguente indicazione di un maggior imponibile / debito d'imposta o di un minor credito.

## Termine di notifica cartelle e di accertamento

È confermata, per effetto della modifica dell'art. 1, comma 640, Finanziaria 2015, l'estensione anche alla dichiarazione IVA integrativa della previsione, già operante ai fini delle imposte dirette / IRAP, in base alla quale:

- il **termine per la notifica della cartella di pagamento** ex art. 25, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 602/73 (attività di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle stesse), riferita alla dichiarazione integrativa presentata per la regolarizzazione di errori / omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorre dalla data di presentazione della stessa, "*limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione*";
- il **termine per l'accertamento** ex artt. 43, DPR n. 600/73 e 57, DPR n. 633/72 decorre dalla presentazione della dichiarazione integrativa, "*limitatamente ai soli elementi oggetto dell'integrazione*".

## **RAVVEDIMENTO OPEROSO TRIBUTI DOGANALI / ACCISE – Art. 5, comma 1-bis**

In sede di conversione, è stato modificato il comma 1-bis dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/97 prevedendo che le disposizioni di cui al comma 1, lett. b-bis) e b-ter), ossia la riduzione delle sanzioni, in sede di ravvedimento operoso, rispettivamente ad 1/7 e 1/6 del minimo sono applicabili, oltre che per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, anche per i **tributi doganali / accise amministrati dall'Agenzia delle Dogane**.

Inoltre, per effetto della modifica del comma 1-ter del citato art. 13, anche per i tributi doganali / accise il ravvedimento operoso **non è precluso** in presenza di accessi, ispezioni e verifiche ovvero nel caso in cui la violazione sia già stata constatata, salva la notifica di avvisi di pagamento ed atti di accertamento.

## **SCOMPUTO RITENUTE D'ACCONTO – Art. 5, comma 2-bis**

In sede di conversione, è stata riscritta la lett. c) del comma 1 dell'art. 22, TUIR, al fine di meglio definire il **periodo d'imposta di scomputo delle ritenute a titolo d'acconto** subite sui redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo e di quelli tassati separatamente. In particolare lo scomputo da parte del contribuente va così effettuato.

# STUDIO DE CHECCHI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

Ritenute	Scomputo
Operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi prima della presentazione della dichiarazione dei redditi	<ul style="list-style-type: none"><li>Dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi</li></ul> ovvero <ul style="list-style-type: none"><li>dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono operate</li></ul>
Operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi	Dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono operate

## RITENUTE AGENTI / RAPPRESENTANTI

Relativamente alle ritenute a titolo di acconto operate su provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, commisurate al 50% - 20%, per effetto della modifica dell'art. 25-bis, comma 3, DPR n. 600/73, è previsto lo scomputo:

- dall'**imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi**, a condizione che sia stata operata **prima** della presentazione della dichiarazione (possibilità già prevista);

ovvero

- dall'**imposta relativa al periodo d'imposta nel quale è stata operata** (nuova possibilità).

Qualora la ritenuta sia **operata successivamente** alla presentazione della dichiarazione, rimane confermato lo scomputo dall'imposta relativa al periodo d'imposta in cui è stata operata.

## "NUOVI" STUDI DI SETTORE – Art. 7-bis

In sede di conversione è stato previsto che, al fine di promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti, **a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2017**, il MEF individua **indici sintetici di affidabilità fiscale** cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili.

Contestualmente, **vengono meno** le disposizioni relative agli **studi di settore** previsti dall'art. 62-bis, DL n. 331/93 e ai **parametri** di cui all'art. 3, commi da 181 a 189, Legge n. 549/95.

Ciò va collegato con la "nuova" finalità affidata agli studi di settore (da strumento di accertamento a strumento di compliance) illustrata dall'Agenzia delle Entrate nel mese di settembre.

## "PACCHETTO" SEMPLIFICAZIONI FISCALI – Art. 7-quater

### PRESUNZIONE ACCREDITI / PRELEVAMENTI LAVORATORI AUTONOMI / IMPRESE – comma 1

Con la modifica dell'art. 32, DPR n. 600/73 è previsto che, **con riferimento alle imprese, i versamenti e i prelevamenti bancari** non risultanti dalle scritture contabili e per i quali non è stato indicato il beneficiario sono considerati (per presunzione) **ricavi se superiori a € 1.000 giornalieri** e, comunque, a **€ 5.000 mensili**.

Va inoltre evidenziato che è **stata eliminata la presunzione riferita ai compensi per i lavoratori autonomi**. Per tali soggetti non opera più quindi la presunzione in base alla quale i prelevamenti bancari non giustificati, costituiscono compensi non dichiarati (merita evidenziare che la presunzione riferita ai prelevamenti è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza 7.10.2014, n. 228).

### SPESE SOSTENUTE DAL COMMITTENTE A FAVORE DEL PROFESSIONISTA – comma 5

Con la modifica dell'art. 54, comma 5, TUIR è previsto che, oltre alle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, anche quelle per **prestazioni di viaggio e di trasporto**, sostenute direttamente dal committente, **non costituiscono compensi in natura** per il lavoratore autonomo che ne usufruisce.

La disposizione in esame è applicabile **a decorrere dal 2017**.

# STUDIO DE CHECCHI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

## NOTIFICA AVVISI / ATTI E CARTELLE DI PAGAMENTO – commi da 6 a 13

Con l'integrazione dell'art. 60, DPR n. 600/73, è prevista la possibilità, da parte dell'Ufficio, di **effettuare a mezzo PEC**, con invio all'indirizzo risultante dall'Indice INI – PEC, **la notifica degli avvisi e degli altri atti a ditte individuali / società / lavoratori autonomi** iscritti in Albi / elenchi.

La notifica si intende **perfezionata**:

- **per il notificante**, nel momento in cui il gestore della casella PEC trasmette la ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale dell'avvenuta spedizione del messaggio;
- **per il destinatario**, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella PEC del destinatario trasmette all'Ufficio.

Per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC da inserire nell'Indice INI-PEC, la notifica può essere effettuata, a coloro che ne facciano richiesta:

- all'indirizzo di PEC di cui sono intestatari;
- all'indirizzo PEC di uno dei soggetti di cui all'art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 546/92 (avvocati, consulenti del lavoro, ecc.);
- all'indirizzo PEC del coniuge / parente o affine entro il 4° grado specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto dell'interessato.

**N.B.** Le disposizioni in esame si applicano alle notifiche effettuate **a decorrere dall'1.7.2017**.

Per gli atti notificati fino al 30.6.2017 sono applicabili le disposizioni previgenti.

Relativamente alle **cartelle di pagamento è specificato che la notifica tramite PEC** nei confronti di **ditte individuali / società / lavoratori autonomi** iscritti in Albi / elenchi va effettuata all'indirizzo risultante dall'indice INI-PEC. Per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC da inserire nell'Indice INI-PEC la notifica è effettuata all'indirizzo dichiarato all'atto della relativa richiesta.

**N.B.** Le notifiche di atti / cartelle effettuate nel periodo 1.6 – 3.12.2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione) effettuate con **modalità diverse dalla PEC** sono **rinnovate** mediante invio all'indirizzo PEC del destinatario; i termini di impugnazione degli stessi **decorrono dalla data di rinnovazione** della notifica.

Anche la notifica degli atti relativi alle operazioni catastali può essere effettuata a mezzo PEC. Tale disposizione si applica alle notifiche effettuate dall'1.7.2017.

## NUOVO TERMINE CONSEGNA CERTIFICAZIONE UNICA – commi 14 e 15

È **differito al 31.3** del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati, il **termine di consegna della CU** (Certificazione Unica) ai percipienti da parte dei sostituti d'imposta.

Tale novità opera a decorrere dal 2017, con riferimento alle certificazioni relative al 2016.

## SOSPENSIONE TERMINI TRASMISSIONE DOCUMENTI / VERSAMENTI DA CONTROLLI – commi da 16 a 18

Per effetto della modifica dell'art. 37, comma 11-bis, DL n. 223/2006, è prevista la **sospensione dall'1.8 al 4.9**:

- del **termine per la trasmissione di documenti / informazioni** richiesti ai contribuenti da parte dell'Agenzia delle Entrate / altro Ente impositore.  
La sospensione **non opera** per i termini "relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto";
- del **termine (30 giorni) per il pagamento delle somme dovute** a seguito dei **controlli automatici** ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 600/73 e dei **controlli formali** ex art. 36-ter, DPR n. 600/73 nonché della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

È infine disposta la **cumulabilità dei termini di sospensione** relativi **all'accertamento con adesione** con il periodo di **sospensione feriale**.

# STUDIO DE CHECCHI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

## NUOVI TERMINI VERSAMENTI IMPOSTE – commi da 19 a 20

### Irpef/Ires/Irap

Con la modifica dell'art. 17, comma 1, DPR n. 435/2001 è previsto che:

- il versamento del **saldo IRPEF / IRAP** da parte di persone fisiche / società di persone / società semplici, va effettuato **entro il 30.6** (in precedenza, 16.6) dell'anno di presentazione della dichiarazione;
- in caso di **liquidazione / trasformazione / scissione / fusione**, le società di persone / società semplici effettuano i suddetti versamenti entro **l'ultimo giorno** (in precedenza, giorno 16) del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione;
- il versamento del **saldo IRES / IRAP** da parte delle società di capitali è effettuato entro **l'ultimo giorno** (in precedenza, giorno 16) del **sesto mese successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- le società di capitali che approvano il bilancio **oltre il termine di 4 mesi** dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo IRES / IRAP **entro l'ultimo giorno** (in precedenza, giorno 16) **successivo a quello di approvazione del bilancio**. Se quest'ultimo non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

È confermata la possibilità di **differire il versamento di 30 giorni** con la consueta **maggiorazione dello 0,40%**.

Le novità in esame hanno effetto **a decorrere dall'1.1.2017**.

### Iva

Per effetto della modifica degli artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), DPR n. 542/99, il saldo IVA va versato **entro il 16.3** di ciascun anno (con possibilità di rateizzare) ovvero **il 30.6 dell'anno di presentazione della dichiarazione** (in precedenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione unificata) con la maggiorazione dello 0,40%, per ogni mese / frazione di mese successivo alla predetta data.

## COMUNICAZIONE ACQUISTI DA SAN MARINO – commi 21 e 22

Con l'eliminazione della lett. c) del comma 1 dell'art. 16, DM 24.12.93 è stata **soppressa la comunicazione** all'Agenzia delle Entrate (utilizzando il quadro SE del Modello di comunicazione polivalente) degli **acquisti senza IVA da operatori aventi sede a San Marino**.

La disposizione in esame è applicabile alle comunicazioni relative alle operazioni **annotate a partire dall'1.1.2017**.

## QUADRO RW IMMOBILI ALL'ESTERO "SENZA VARIAZIONI" – comma 23

A seguito dell'integrazione dell'art. 4, comma 3, DL n. 167/90, è previsto che **non sussiste l'obbligo di compilazione del quadro RW** per gli immobili situati all'estero per i quali **"non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero"**.

## OMESSA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE CEDOLARE SECCA – comma 24

Con la modifica dell'art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 23/2011, contenente la disciplina della cedolare secca, è previsto che in caso di:

- **omessa registrazione** del contratto di locazione è applicabile l'art. 69, DPR n. 131/86 che prevede la sanzione dal 120% al 240% dell'imposta dovuta, con **riduzione della stessa dal 60% al 120%**, con un minimo di € 200, qualora la registrazione sia **effettuata entro 30 giorni**;
- **mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga** del contratto, non si determina la revoca dell'opzione qualora il contribuente **"abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi"**.

In caso di **mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga**, anche tacita, **o alla risoluzione del contratto** di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per la cedolare secca, entro 30 giorni dall'evento, è applicabile la **sanzione pari a € 100, ridotta a € 50** se la comunicazione è presentata **con ritardo non superiore a 30 giorni**.

# STUDIO DE CHECCHI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

## **VERSAMENTI MOD. F24 SOGGETTI PRIVATI – comma 31**

Con l'eliminazione della lett. c), comma 2 dell'art. 11, DL n. 66/2014, **per i soggetti privati è soppresso l'obbligo** di effettuare i versamenti **di importo superiore a € 1.000 mediante i servizi telematici** messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari alla riscossione convenzionati.

Di conseguenza, **in assenza di compensazione**, i privati possono effettuare il versamento anche con il **mod. F24 cartaceo**, a prescindere dal saldo finale ( $\leq € 1.000$  o  $> € 1.000$ ).

La novità può essere applicata con riferimento al versamento del saldo IMU / TASI 2016 in scadenza il prossimo 16.12.2016.

## **RIMBORSO CREDITO IVA SUPERIORE A € 30.000 – comma 32**

È stato **umentato a € 30.000** (in precedenza € 15.000) il limite al cui mancato superamento **non è richiesta la garanzia** per il rimborso del credito IVA.

Inoltre, con la modifica dell'art. 38-bis, commi 3 e 4, DPR n. 633/72, è previsto che per il rimborso superiore a € 30.000 (in precedenza € 15.000):

- richiesto da un **soggetto "non a rischio"**, è erogato senza garanzia presentando la dichiarazione annuale munita del **visto di conformità** (o della sottoscrizione dell'organo di controllo) e "allegando" alla stessa una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva;
- richiesto da un **soggetto "a rischio"**, va **prestata apposita garanzia**.

## **CESSAZIONE PARTITE IVA INATTIVE – comma 44**

È riscritta la disciplina relativa alle modalità di **cessazione d'ufficio delle partite IVA "inattive"** da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Ora, in base al nuovo comma 15-quinquies dell'art. 35, DPR n. 633/72 è previsto che la stessa Agenzia, **procede d'ufficio** alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, in base ai dati e agli elementi in suo possesso, risultano **non aver esercitato nei 3 anni precedenti** attività d'impresa / lavoro autonomo.

I criteri / modalità di applicazione della disposizione in esame, compresa la comunicazione preventiva al contribuente, sono demandate ad un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

## **OMESSA COMUNICAZIONE CESSAZIONE ATTIVITÀ – comma 45**

È stata soppressa la sanzione da € 500 a € 2.000 prevista dal comma 6 dell'art. 5, D.Lgs. n. 471/97, applicabile in caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività.

## **MOD. 730 – commi da 46 a 48**

### **Termini consegna / invio**

Con l'aggiunta del comma 1-bis all'art. 16, DM n. 164/99, fermo restando il termine del 10.11 per la trasmissione delle dichiarazioni integrative del mod. 730, a favore dei CAF / professionisti abilitati è riconosciuta la **proroga "a regime", dal 7.7 al 23.7**, del termine per:

- la consegna al contribuente della copia del mod. 730 e del relativo prospetto di liquidazione mod. 730-3;
  - l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4;
- a condizione che il CAF / professionista abilitato abbia **inviato all'Agenzia, entro il 7.7, almeno l'80% delle dichiarazioni**.

La proroga è altresì riconosciuta per la **trasmissione diretta all'Agenzia**, da parte del contribuente, **del mod. 730 precompilato**, "senza che questo determini la tardività della presentazione".

### **Sanzioni visto di conformità infedele**

Come noto, per effetto di quanto disposto dall'art. 39, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97, in caso di rilascio del **visto di conformità infedele** da parte del CAF / professionista abilitato sono richiesti a quest'ultimo **non solo l'imposta ma anche le sanzioni e gli interessi** che sarebbero stati applicati al contribuente ex art. 36-ter, DPR n. 600/73.

Con la riscrittura parziale della citata lett. a), è ora previsto che il CAF / professionista può trasmettere una **dichiarazione rettificativa** del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova



# STUDIO DE CHECCHI

*Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria*

dichiarazione, può trasmettere una **comunicazione dei dati relativa alla rettifica** sempreché **l'infedeltà del visto non sia già stata contestata** ex art. 26, comma 3- ter, DM n. 164/99.

In tali casi è **dovuta soltanto la sanzione** per la quale è possibile beneficiare delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97 (in precedenza, era prevista la riduzione a 1/9 del minimo se il versamento era effettuato entro il 10.11).

## **ESPORTAZIONI E REGIME FORFETARIO – Art. 7-sexies**

In merito alle **operazioni extraUE** si rammenta che l'art. 1, comma 58, lett. e), Finanziaria 2015, dispone che i **contribuenti forfetari**:

- applicano alle importazioni / esportazioni / operazioni ad esse assimilate le disposizioni contenute nel DPR n. 633/72, salvo l'impossibilità di acquistare beni / servizi senza applicazione dell'IVA, ossia con l'utilizzo del plafond;
- anche per le predette operazioni non è prevista la detrazione dell'IVA a credito.

In sede di conversione è stato previsto che le **cessioni all'esportazione** ex artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72, DPR n. 633/72, **sono ammesse nei limiti** e secondo le modalità stabilite dal MEF con un Decreto, da **emanare entro il 2.3.2017** (90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione).

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**Studio De Checchi Fiscale S.r.l.**